

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08/10/2019) 24-10-2019, n. 43528

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente -

Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere -

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -

Dott. BINENTI Roberto - rel. Consigliere -

Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 02/04/2019 del Tribunale di Roma;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Roberto Binenti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza nell'interesse di (OMISSIS) proposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p., al fine di ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna emessa il 9 ottobre 2000 dal Tribunale per i minorenni di Firenze.

2. A ragione, rilevava che, essendo risultata impossibile la notifica dell'estratto contumaciale della predetta sentenza nel domicilio dichiarato presso il "Campo nomadi di (OMISSIS)", si era proceduto validamente a mezzo di consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mentre non avrebbe dovuto dichiararsi l'irreperibilità in ragione della dichiarazione di domicilio, così risultando irrilevanti le obiezioni sulla validità dell'iter ex art. 159 c.p.p..

3. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi.

3.1. Il primo motivo, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione, rappresenta che, come comprovato dall'allegata relata di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, si era proceduto ai sensi dell'art. 159 c.p.p. a fronte di un decreto di irreperibilità emesso nella precedente fase e ormai divenuto inefficace. Pertanto, non avrebbero potuto essere considerate irrilevanti le obiezioni mosse relative all'assenza dei presupposti per l'emissione del suddetto decreto e della conseguente notifica mediante consegna al difensore dell'estratto contumaciale. Del resto, poichè non era intervenuto prima il tentativo di accesso presso il domicilio dichiarato dalla ricorrente nel corso delle indagini preliminari, la procedura come sopra seguita neppure avrebbe potuto ritenersi valida a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4.

3.2. Il secondo motivo denuncia vizio della motivazione, non essendo stati considerati nel provvedimento impugnato gli ulteriori rilievi esposti nell'istanza, che avevano rappresentato come la notifica dell'estratto contumaciale fosse stata irritualmente operata nei riguardi dell'Avv. (OMISSIS), il quale, presenziando d'ufficio alla sola udienza preliminare, non era stato nominato ex art. 97 c.p.p., comma 3; sicchè la notifica di cui trattasi avrebbe dovuto effettuarsi presso l'Avv. (OMISSIS), nominato difensore di ufficio con il decreto di irreperibilità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va accolto nei termini e per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il provvedimento impugnato descrive la regolarità della notifica dell'estratto contumaciale in quanto avvenuta mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, in ragione dell'impossibilità della notifica presso il domicilio prima dichiarato. Ciò che si coglie dal contenuto della motivazione - e rimane incontrovertito - è che (OMISSIS), chiamata a dichiarare il domicilio in data 24 febbraio 1997 davanti alla Polizia Giudiziaria, si limitò a menzionare il "Campo nomadi di (OMISSIS)". In tal modo non si ebbe l'indicazione di un domicilio idoneo a consentire le notifiche. Infatti, il generico riferimento a detto sito non poteva fare individuare, con una qualche affidabilità, il preciso recapito stabilmente esistente dove potere rintracciare, in quel luogo più ampio, l'indagata o altra persona abilitata a ricevere per lei l'atto. A ciò dunque può ricollegarsi l'esito definitivamente infruttuoso - stante la non reperibilità confermata dalle ulteriori ricerche - al quale fa riferimento il provvedimento. A fronte di tali condizioni, concernenti già l'iniziale inidoneità dell'indicazione del domicilio, si registrava poi l'assenza di ogni dichiarazione sopravvenuta in ordine a un attuale preciso recapito dove effettuare le notifiche. Sicchè, nel caso di specie nel prosieguo non poteva che operare ai fini delle altre notifiche, sino a quella dell'estratto contumaciale, la regola della consegna al difensore di cui all'art. 161 c.p.p., commi 1 e 4, senza richiedersi ulteriori accessi in un luogo risultato di per sè definitivamente inidoneo ai fini della dichiarazione del domicilio. E la procedura seguita risulta conforme proprio alle previsioni di cui al suddetto art. 161 c.p.p., rimanendo comunque irrilevanti in quanto prive di effetti pregiudizievoli le diverse citazioni dell'art. 159 c.p.p., le (non necessarie) ulteriori ricerche e la formazione del decreto di irreperibilità.

Pertanto, risultano infondate le doglianze rappresentate nel primo motivo.

3. Va invece accolto il secondo motivo, non avendo la motivazione del provvedimento risposto agli altri rilievi rappresentati nell'istanza, che avevano contestato la regolarità della medesima notifica sotto il diverso profilo che il difensore, al quale era stato consegnato l'atto, non risultava quello ritualmente nominato di ufficio e come tale abilitato a ricevere la notifica per l'imputata.

La risposta a tale censura, avente decisiva rilevanza ai fini dell'accertamento della validità e produttività degli effetti della notifica di cui trattasi, va fornita individuando, alla stregua del completo esame degli atti processuali, il difensore nominato di ufficio a norma dell'art. 97 c.p.p., commi 1 e 3, che ha effettivamente assunto la titolarità della difesa nel prosieguo del procedimento e che, pertanto anche in caso di sostituzione ex art. 97 c.p.p., comma 4, doveva rimanere il destinatario della notifica operata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, (Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014, dep. 2015, Rv. 262666).

4. L'accoglimento di tale secondo motivo comporta l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame - relativamente alla questione della regolarità della notifica ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, - considerando quanto è stato rappresentato nel precedente punto 3.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019